

UOC Gestione Risorse Umane

ASP Catanzaro
Protocollo Generale

N. 0079516 del 05/07/2019



★ 0 0 0 2 6 7 2 2 0 2 ★

Ai Direttori/Responsabili
strutture ospedaliere e territoriali

A tutto il personale dipendente

p.c. Al Direttore Amministrativo

LORO SEDI

OGGETTO: Direttiva aziendale in merito all'obbligatorietà della fruizione delle ferie per il personale dipendente.

Gentilissimi,

pervengono quotidianamente a questa Direzione istanze finalizzate alla monetizzazione delle ferie maturate e non godute da parte di dipendenti il cui rapporto di lavoro è cessato per collocamento in quiescenza, dimissioni volontarie o, nel caso di rapporto di lavoro a tempo determinato, per scadenza del termine, o per altri eventi comunque risolutivi, le cui situazioni di accumulo - in ragione di una carente programmazione, giustificata in generale con prassi comportamentali in alcune strutture o dovuta, in altre strutture sanitarie, a carenza di risorse umane non attualmente superabile a causa dei vincoli finanziari e normativi che non consentono l'assunzione di personale - hanno col tempo costituito un aspetto patologico della disciplina dell'istituto.

Ciò premesso, al fine di fornire a tutte le strutture aziendali il necessario supporto per prevenire l'insorgere di eventuali pretese economiche suscettibili di azioni giudiziarie avverso l'Azienda, assicurando, contestualmente, tanto il rispetto delle disposizioni contrattuali quanto l'efficienza dell'attività della Pubblica Amministrazione, si diramano di seguito le indicazioni operative necessarie a dare attuazione alle disposizioni contenute nell'art. 33 del CCNL del Comparto Sanità, del 21.05.2018, e nell'art. 21 del CCNL 5.12.1996 della dirigenza medica e veterinaria e nell'art. 20 CCNL 5.12.1996 della dirigenza SPTA.



Come è noto l'art. 5, comma 8 del D.L. n. 95/2012, convertito in L. n. 135 del 2012, contenente *"Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario"*, più nota quale *spending review*, ha introdotto il divieto di monetizzazione delle ferie non fruite dal personale delle PP.AA., anche di qualifica dirigenziale.

Sulla base della formulazione del testo della norma e delle finalità dalla stessa perseguite, il Dipartimento della Funzione Pubblica con parere n. 32937 del 6 agosto 2012 e n. 40033 dell'8 ottobre 2012, condivisi dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento RGS-IGOP con note n. 77389 del 14/09/2012 e n. 94806 del 9 novembre 2012, ha chiarito che la disposizione è diretta a colpire gli abusi dovuti all'eccessivo ricorso alla monetizzazione delle ferie non fruite a causa dell'assenza di programmazione, della mancanza di controlli da parte della dirigenza e dell'utilizzo improprio della possibilità di riporto delle ferie all'anno successivo consentite dai CCNL. Per cui

l'obiettivo del legislatore è quello di favorire una maggiore responsabilizzazione nel godimento del diritto alle ferie.

Anche nella dichiarazione congiunta n. 1, allegata al recente CCNL del comparto sanità 2016-2018, in relazione a quanto previsto dall'art. 33, comma 1 (Ferie), viene dato atto che al momento della cessazione dal servizio le ferie non fruito sono monetizzabili solo nei casi in cui l'impossibilità di fruire delle stesse non è imputabile o riconducibile al dipendente come le ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio per maternità o paternità.

In proposito, è appena il caso di ricordare che ferma restando la necessità di assicurare la fruizione del diritto da parte del dipendente, in caso di **indifferibili esigenze di servizio o** personali che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno di riferimento, il termine massimo per relativa fruizione è, ai sensi del comma 14 dell'art. 33 CCNL del 21.05.2018, 21, comma 11, CCNL 5.12.1996 area dirigenza medica e veterinaria e 20, comma 11, CCNL 5.12.1996 dirigenza SPTA, il **30 giugno** dell'anno successivo a quello di maturazione, e la loro violazione si può tradurre solo in una forma di inadempimento contrattuale, anche suscettibile di dar luogo a contenzioso giudiziario.

Nelle ipotesi patologiche della mancata fruizione delle ferie per ragioni di servizio entro il primo semestre, che dovrebbero essere perciò anche di eccezionale verifica, esclusa sia la monetizzazione delle ferie sia la perdita delle stesse, dato che si tratta di un diritto irrinunciabile, il dipendente può fruirne anche al di là dei termini fissati ma è il Dirigente, eventualmente, a fissare i periodi di fruizione, in applicazione dell'art. 2109 del c.c., anche in mancanza di richieste del dipendente.

Si rammenta che il soggetto competente ad attestare la sussistenza delle indifferibili esigenze di servizio che non hanno reso possibile la fruizione delle ferie nell'anno è **solo** il responsabile della struttura di livello dirigenziale presso la quale presta servizio il dipendente. Lo stesso soggetto deve anche farsi carico di assicurare che le ferie rinviate per indifferibili esigenze di servizio siano effettivamente fruito nel primo semestre dell'anno successivo.

Deve comunque sussistere una documentazione che comprovi l'impedimento oggettivo alla fruizione delle ferie ovvero il diniego, consistente nella domanda o comunicazione di ferie trasmessa dal personale di ambito comparto o dirigenziale e respinta/denegata con annotazione del dirigente responsabile della struttura di incardinazione circa le effettive e concrete esigenze di servizio che impongono il diniego. La suddetta documentazione deve riportare la data certa di formazione, quale potrebbe essere quella del protocollo di registrazione.

Si consiglia, pertanto, alle SS.LL. di effettuare un'immediata verifica delle ferie allo stato non godute dai dipendenti e di predisporre **a regime, entro e non oltre il 28 febbraio** di ciascun anno, un adeguato piano ferie annuale che, comunque, ha una finalità meramente programmatica e non autorizzatoria, al fine di garantire la puntualità nell'erogazione dei servizi e di conciliare gli stessi con le legittime esigenze dei lavoratori.

I destinatari della presente direttiva sono invitati a darne concreta ed immediata applicazione, disponendo precipuamente la fruizione d'ufficio delle ferie residue relative ad annualità precedenti di tutto il personale, anche dirigenziale, incardinato presso la propria struttura, attraverso opportune rotazioni e dando priorità al personale prossimo alla cessazione del rapporto di lavoro, tenuto conto degli effettivi residui maturati e per ciascuno verificabili anche per tramite degli uffici deputati alla rilevazione delle presenze del personale dipendente.

I Dirigenti Responsabili di struttura sono altresì invitati - oltre che a dare piena applicazione al contenuto della presente nei confronti dei propri collaboratori anche attraverso il ricorso alla programmazione delle ferie del personale dirigente incardinato nella propria struttura, d'intesa con il personale medesimo - al rispetto delle medesime disposizioni ai fini del pieno godimento delle ferie maturate a proprio nome, da gestire in autonomia nel rispetto dei principi generali di correttezza,

buona fede e collaborazione, sia in relazione alle singole annualità e sia in prossimità della propria cessazione dal servizio.

Non può pertanto essere avanzata dal personale dipendente di qualsiasi profilo professionale nei confronti di questa azienda sanitaria alcuna pretesa risarcitoria per ferie maturate e non godute, alla cessazione del rapporto di lavoro, con ogni diritto di rivalsa di spese e costi relativi nei confronti dei responsabili di struttura e con salvezza di ogni responsabilità di tipo amministrativo e/o disciplinare, e/o dirigenziale richiamata dal D.Lgs.n.165/2001 e s.m.i..

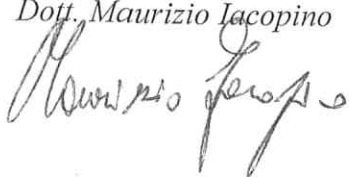
Da ultimo si ricorda che le festività soppresse non godute entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento si perdono, senza alcuna possibilità di spostarle all'anno successivo, ovvero di monetizzarle. Per questo motivo, ad inizio di anno, prima di usufruire delle ferie, conviene prima consumare le festività soppresse.

Si auspica la corretta e puntuale applicazione dei contenuti della presente direttiva, attesa l'importanza della materia al fine di garantire l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

Cordialmente.

Il collaboratore

Dott. Maurizio Iacopino



Il Dirigente dell'U.O.C. G.R.U.

Dott.ssa Viviana Marasco

